

Il concetto di giurisdizione nella Chiesa

Prof. Giuseppe ALBERIGO
(Associazione per lo sviluppo delle scienze religiose in Italia)
Bologna

Il grado di elaborazione del concetto di giurisdizione è inversamente proporzionale alla frequenza e all'importanza del suo uso nel linguaggio cattolico. Ecclesiologia e diritto canonico impiegano da circa sette secoli questa parola; soprattutto durante il tardo medioevo e nell'età moderna essa ha occupato uno spazio imponente sia nel linguaggio ecclesiastico, che nel confronto tra la chiesa cattolica e gli stati moderni. Tuttavia essa è soggetta ad oscillazioni semantiche ammissime¹ e ad utilizzazioni promiscue; giurisdizione è una parola 'sacra' usata per rivestire universi concettuali compositi. Un'analisi rigorosa delle realtà ecclesiali, canoniche ed istituzionali indicate con 'giurisdizione' non è stata fatta. Ciò ne consente un uso tuttora molto disinvolto e persino spericolato² e rende - nello stesso tempo - ardua una rigorosa e attendibile delimitazione del suo o, meglio, dei suoi significati. Nè si può dimenticare che il fatto di sopravvenire relativamente tardi nel linguaggio ecclesiastico occidentale implica che 'giurisdizione' è condizionata nel suo significato dal linguaggio preesistente e soprattutto da alcune parole-chiave come ordo, potestas, officium. Da ciò dipende che il significato di 'giurisdizione' va sempre correlato a quello di questi altri termini e che, più in generale, esso va storicizzato, evitando di ritenere possibile stabilirne un significato univoco nel tempo, al di fuori di concreti assetti ecclesiali, canonici e istituzionali.

Attualmente i documenti ufficiali più autorevoli nei quali è usata la parola 'giurisdizione' sono (in ordine cronologico): Pastor aeternus del Vaticano I, Codex iuris canonici di Benedetto XV, Lumen gentium del Vaticano II. Peraltro nes

suno di tali documenti ne dà una definizione, anzi va osservato che la fluidità semantica sopra ricordata riguarda anche questi testi, dove non è infrequente l'uso di altri vocaboli (ad es.: regimen) con significato in tutto identico³.

Esaminando a ritroso queste fonti è agevole avvedersi che il Vaticano II ha usato 'iurisdictionis' sporadicamente e in accezioni scarsamente pregnanti. In tutta la costituzione dogmatica sulla chiesa essa è usata solo due volte nel § 23 del III capitolo per indicare l'«essenziale» dei regolari dall'autorità dei vescovi e per qualificare una sollicitudo dei vescovi per la chiesa universale non formalmente autoritativa né giuridicamente rilevante. L'uso che il concilio ne ha fatto in altri documenti è analogo e sta ad indicare un potere (autorità) giuridicamente rilevante, salvo il caso della costituzione sulla liturgia, dove 'iurisdictionis' è usata (§ 130) con un significato analogo a 'character episcopalis'⁴.

Il Codex iuris canonici ne fa un uso di poco più frequente, ma indubbiamente più significativo. Infatti, secondo il can. 108 § 3, sarebbe per 'divina institutione' che nella chiesa esiste una gerarchia che quanto all'ordine consta di vescovi, presbiteri e ministri e quanto alla giurisdizione si articola nel pontificato supremo e nell'episcopato. Il canone successivo afferma che i membri della gerarchia sono costituiti nei gradi dell'ordine mediante il sacramento e nei gradi della giurisdizione mediante la 'missio canonica'. Compare qui chiaramente la netta separazione tra potestas ordinis e potestas iurisdictionis, che hanno fonte e oggetto diversi, ancorché possano essere unite nel medesimo soggetto. Questa separazione - decisiva per l'evoluzione del significato di 'iurisdictionis' - è stata espressamente espunta dal § 28 della Lumen gentium, mentre figurava nella redazioni preparatorie⁵.

Un altro elemento del concetto di giurisdizione secondo il CIC è contenuto nel can. 145, secondo il quale la partecipazione alla potestas iurisdictionis

(come anche alla potestas ordinis) è connessa con l'attribuzione di un ufficio ecclésiastico.

Il significato di giurisdizione si può ricavare anche dal can. 196, dove si recita "potestas iurisdictionis seu regiminis", dal can. 329, secondo il quale i vescovi "cum potestate ordinaria regunt" le chiese, dal can. 948, dove si distingue il "regimen fidelium" dal "ministerium cultus divini". Sembra cioè che "regimen", "regimen fidelium" o "potestas regiminis" siano sinonimi di "iurisdictionis", col significato di "governo" o "potere di governo" della chiesa, riguardante la vita della chiesa, salvo i suoi aspetti sacramentali e liturgici (cioè la "potestas ordinis" e il "ministerium cultus divini"). Questa distinzione è uno degli elementi di fondo, anche se non riguarda i soggetti di questi poteri che possono essere in ogni caso solo i membri del clero (can.118). Il Codice, invece, non presta alcuna attenzione all'interdipendenza tra i due poteri d'ordine e di giurisdizione, se non nel caso del can.872, secondo il quale per la valida assoluzione dei peccatori il confessore deve possedere, oltre al potere d'ordine, anche un potere giurisdizionale sul penitente.

Globalmente si può ritenere che il CIC usi di "iurisdictionis" secondo un'accezione se non rigorosa, almeno costante, indicando con essa (o con "potestas iurisdictionis") il potere di governo destinato a reggere la chiesa come società visibile e storica, ma distinta dalla società civile e politica. Questa accezione è sostanzialmente "secolare", malgrado il postulato del suo fondamento nella volontà divina e la riserva esclusiva della sua titolarità da parte del clero. L'ispirazione secolare è esplicita nell'articolazione del potere di governo nelle tre funzioni: legislativa, esecutiva e giudiziaria (ad es. can.335). Altrettanto si dica per le distinzioni usate dal CIC tra giurisdizione "ordinaria" e "delegata" o tra giurisdizione "propria" e "vicaria", distinzioni non applicabi

li alla potestà d'ordine. Questo potere di governo è riconosciuto dal Codice al papa in misura ed estensione illimitate e ai singoli vescovi per la loro diocesi (can.108 § 3). Peraltro il can.228 riconosce che il concilio ecumenico gode del potere supremo⁶ nella chiesa universale, il can.501 attribuisce livelli differenziati di potere ai superiori degli ordini religiosi e, infine, il can.873 § 1 afferma che anche il parroco ha giurisdizione ordinaria - cioè non delegata - per amministrare il sacramento della penitenza nella sua parrocchia. E' facile avvedersi come la chiarezza del disegno istituzionale lasci molto a desiderare; si ha piuttosto l'impressione di un dettato empirico e oscillante, dal quale si può solo ricavare che, a seconda dei soggetti, il potere di giurisdizione acquista estensione e densità molto diverse e scarsamente razionalizzabili. Si ha piuttosto l'impressione di una materia - il potere di governo della chiesa - che, svincolata dal regime sacramentale che l'ha retta nel primo millennio, liberata dalle supplenze civili che l'hanno egemonizzata a lungo nel medioevo e sino alla rivoluzione francese⁷, gode ora di un'autonomia all'interno della quale però non è emerso un principio che possa regolarla, sottraendola all'empirismo e - al limite - all'arbitrio.

Il decreto Pastor aeternus del Vaticano I ha utilizzato in modo ancora più intenso 'iurisdictionis': sei volte in modo esplicito, altrettante volte con espressioni equivalenti. Qui l'accento cade sul 'primatus iurisdictionis' attribuito a Pietro, sulla base di Mt 16, 16-19, e ai suoi successori. Tale primato è la forma suprema della 'potestas iurisdictionis' episcopale, che è l'unità di misura della giurisdizione stessa. Questa potestas, secondo il Vaticano I, è 'pascendi', regendi et gubernandi. Due specificazioni sono rilevanti. Nel caput III si ripete due volte che il primato non attiene solo alla fede e ai costumi, ma anche alla disciplina e al governo, di modo che tutti questi ambiti sembrano rientrare nel

la giurisdizione. Questa accezione onnicomprensiva è confermata dal caput IV, quando è detto che il primato apostolico comprende anche la 'potestas magisterii'. Si era così pervenuti ad un concetto di giurisdizione tanto esteso da renderlo del tutto autonomo dal sacramento dell'ordine così che con l'enciclica *Mystici corporis* di Pio XII si giunse ad affermare che i vescovi riceverebbero il potere di giurisdizione dal papa⁸.

E' noto che il Vaticano II ha ecclesiologicamente rovesciato tale tesi, insegnando che 'episcopalis autem consecratio, cum munere sanctificandi, munera quoque confert docendi et regendi' (LG 21) e ammettendo che solo l'esercizio di questi munera è condizionato da fattori diversi dal sacramento.

Questa sommaria e limitata analisi ha confermato la precarietà concettuale di 'iurisdictio' nel linguaggio cattolico, ma ha anche mostrato l'esistenza di una linea di tendenza, emersa nel Vaticano II, orientata a ridimensionare l'uso e il significato della giurisdizione, soprattutto nelle sue relazioni col regime sacramentale. Si tratta ancora di un orientamento povero di contenuti, come mostra il fatto che per i sacramenti del battesimo e dell'eucarestia non sono state indicate conseguenze 'sociali' del tipo di quelle attribuite al sacramento dell'ordine. Ciononostante questa linea di tendenza, di grande spessore storico - dato che si riallaccia alla teologia tradizionale dei primi dodici secoli - ha l'effetto di introdurre (salutarmente) ulteriori elementi di incertezza nella dottrina sulla giurisdizione nella chiesa. Si riapre cioè la discussione su elementi che col Vaticano I e il CIC sembravano ormai rigidi e definitivi. Mi riferisco, anzitutto, alla premessa di fondo che reggeva tutta l'elaborazione dottrinale relativa al potere di giurisdizione e cioè che la chiesa sia una 'societas perfecta', dotata in quanto tale di sovranità e di ordinamento giuridico, tanto quanto i moderni stati di diritto. Su questo fondamento ideologico si basa l'i

stanza di dotare la chiesa dei poteri classici degli stati: legislativo, esecutivo e giudiziario (anche penale!), di riconoscere una fonte umana della giurisdizione: il papa e di razionalizzare il potere mediante un ordinamento giuridico accentrato realizzato col Codex iuris canonici. In tale prospettiva la chiesa diveniva una società nella società, isolandosi pericolosamente; all'interno della chiesa si isolava la gerarchia dal popolo di Dio introducendo il criterio della 'superiorità'⁹, ecclesialmente irricevibile. Ancora, la dinamica tra ecclesia spiritualis e ecclesia iuris veniva infranta a profitto di un'esasperata giuridicizzazione¹⁰.

Tutto quanto precede indica che il contesto ecclesiologico è determinante per il significato del concetto di giurisdizione. La distinzione tra ordine e giurisdizione¹¹ appare plausibile nella prospettiva di un'ecclesiologia universalistica, nella quale i sacramenti sono un fatto remoto e, alla fine, irrilevante, mentre la disciplina, l'organizzazione giuridica e l'insegnamento sono le dimensioni rilevanti e dotate di concretezza. Nella comunità cristiana locale questo panorama si rovescia e risalta in primo piano la convocazione dei credenti intorno alla Parola e all'eucarestia nella comunione trinitaria. In questa concreta economia di salvezza disciplina, ordine, autorità continuano ad avere una funzione, ancorchè non esclusiva nè dominante nè autonoma. Per comprendere il significato di 'iurisdictio' è sempre decisivo tenere presente che lo spazio semantico ed ecclesiologico della giurisdizione è nato per partogenesi dall'interno dell'unica economia di comunione della chiesa antica. Di conseguenza, proprio in un periodo di transizione nel modo di concepire la chiesa è necessario evitare di irrigidire il concetto di giurisdizione tentando di identificarlo in modo univoco. Il primo elemento da acquisire è che 'giurisdizione' non ha un significato costante, ma anzi ha una pluralità di significati e di statuti a se

conda dell'universo storico nel quale è usata, del soggetto, della fonte e dell'oggetto cui è riferita.

Contesto storico. Alcune note a scopo esemplificativo. Non ha senso parlare di giurisdizione nella chiesa apostolica. L'introduzione delle ordinazioni assolute¹²-non-relative, cioè, ad una comunità ecclesiale determinata - sollecita la distinzione tra capacità sacramentale (inamissibile ed estesa a tutte le chiese) e autorità disciplinare (relativa ad una sola diocesi o, nel caso dei vescovi 'titolari', a nessuna). Tra la metà e la fine del sec.IV nasce il 'foro riservato', cioè la sottrazione dei vescovi e dei preti dall'ambito dell'amministrazione civile della giustizia, con la conseguente creazione di una giustizia ecclesiastica. Più tardi il rilievo sociale dei prelati e delle proprietà ecclesiastiche induce i signori feudali a cercare di controllare la scelta di questi importanti personaggi. Con la lotta per le investiture si rivendica l'autonomia della chiesa per la scelta e consacrazione dei propri ministri, ma si ammette che siano i feudatari a concedere il potere di governo ai prelati. Più tardi ancora Roma prende l'iniziativa di rivendicare una propria giurisdizione universale (sull'Occidente, di fatto) con lo scopo di affrancare i vescovi da ogni interferenza politica. Lo scopo lentamente è raggiunto, ma resta - anzi si approfondisce la distanza che separa il sacramento dell'ordine (elemento intra-ecclesiale, destinato alla celebrazione dell'eucarestia) dal potere di governo sul corpo mistico di Cristo, la chiesa. Rapidamente si diffonde l'uso di ottenere ed esercitare il potere di giurisdizione senza avere ricevuto nè il sacerdozio nè l'episcopato (canonicamente era sufficiente la tonsura, come lamentano i concili almeno dal I di Lione a Trento). Anche la 'territorialità' della giurisdizione entra in crisi con l'esenzione' monastica e mendicante.

Soggetto. Attualmente soggetto della giurisdizione è abitualmente una persona fi sica, anche se il citato can. 228 presenta il Concilio ecumenico come dotato del potere supremo e la costituzione Lumen gentium riconosce al Collegio episcopale, ancorché non riunito in concilio, un'autorità vera e propria (analogamente è det to per le Conferenze episcopali). In ogni caso mai è previsto che sia soggetto di autorità l'ecclesia in quanto comunità dei fedeli, malgrado di fatto essa lo sia mediante il consenso e la ricezione (o il dissenso e il rigetto) e mediante la testimonianza della fede ('universitas fidelium in credendo falli nequit', LG 12). Nella prassi i soggetti rilevanti della giurisdizione sono il papa (curia romana), il vescovo (vicario generale), il parroco, il superiore religioso. Ma grado la crisi d'autorità in atto, il potere di governo di questi soggetti è an cora rilevante. Il papa lo esercita soprattutto nei confronti dei vescovi (nomi na, trasferimenti, deposizioni, dimissioni forzate), dei superiori religiosi (caso Arrupe), e dei teologi (casi Illich, Küng); i vescovi esercitano la giu risdizione in modo analogo, ma a livello inferiore - cioè, verso i preti - con estensione limitata - la diocesi; i superiori religiosi nei confronti dei mem bri dei rispettivi ordini. Contro le decisioni dei vescovi e dei superiori re ligiosi è possibile appellare al papa (curia romana), contro le decisioni del papa no. Il parroco esercita un'autorità molto circoscritta (i fedeli della parrocchia) e limitata (solo sui laici) per argomenti che hanno una diretta at tinenza alla vita delle comunità (uso degli edifici della chiesa e dei beni, catechesi, predicazione, orari, atteggiamento verso i non cristiani, gli altri cristiani, i divorziati ecc.).

Non vi è alcuna connessione tra questo stato di cose e l'assetto sacramenta le della chiesa¹³.

Fonte. Essa è rilevante da un punto di vista sia dottrinale che concreto. Che il potere di giurisdizione sia ricevuto nel sacramento o invece mediante l'missio canonica o, infine, in forza del consenso implica conseguenze nè piccole nè irrilevanti.

A partire dall'approvazione della Lumen gentium la connessione col sacramento si realizza solo per i vescovi ed è la causa della loro autorità nella chiesa, ancorchè ciò non li sciolga dal rapporto nè con la comunità (consenso, ricezione), nè con il centro di unità (comunione). La fonte sacramentale dell'autorità episcopale elimina i problemi relativi ad una posizione dei vescovi puramente subalterna a quella del papa. Nella consacrazione episcopale essi ricevono un'autorità complessa sia in ordine alla loro chiesa (autorità personale), che in ordine alla chiesa universale (autorità collegiale). L'esercizio di tali ministeri non può che essere attribuito nella medesima consacrazione, ancorchè le condizioni esterne dell'esercizio stesso debbano essere regolate, secondo le circostanze, dal collegio episcopale.

Oggi, di fatto, la situazione nella chiesa cattolica è molto meno lineare. Infatti parte della dottrina ritiene che i vescovi ricevano la loro giurisdizione dal papa, il quale ne sarebbe la fonte. Il papa stesso sarebbe il soggetto della giurisdizione sulla chiesa universale, condizionata solo all'elezione da parte dei cardinali e alla sua accettazione. In questa prospettiva la giurisdizione risulta un potere radicalmente secolarizzato, rispetto al quale l'obbedienza diviene un dovere sociale, spogliato di ogni dimensione di comunione. Tanto meno il rapporto ecclesiale mantiene la sua natura di analogo inferiore del rapporto esemplare di Gesù col Padre.

Le medesime osservazioni riguardano anche un'accezione della giurisdizione

che ne ponga la fonte esclusivamente nel consenso dell'ecclesia come universitas fidelium, o - all'opposto - nell'autorità politica (giurisdizionalismo).

La qualificazione della fonte della giurisdizione ha, infine, rilievo decisivo quanto ai limiti dell'autorità. Infatti se la fonte è - comunque - umana tali limiti non possono essere affidati che alla discrezione dell'autorità suprema, oppure debbono essere fissati in una carta costituzionale¹⁴. Se invece la fonte dell'autorità è nella consacrazione episcopale i suoi limiti sono forniti dall'economia stessa della salvezza riconosciuta alla luce della fede mediante l'epikeia (aequitas).

Oggetto. Nel passato la giurisdizione ha avuto per oggetto larga parte delle vicende temporali. Oggi si parla di giurisdizione 'spirituale', però spesso essa è esercitata con pretese neo-temporaliste, allo scopo cioè di determinare in nome della fede comportamenti sociali o politici. L'orientamento dottrinale prevalente sembra indicare come oggetto della giurisdizione i mezzi non-sacramentali di santificazione. E' bene rendersi conto che si tratta di una distinzione estrinseca e fasulla, dipendente da un concetto ristretto e formalizzato di sacramento, affermatosi nella teologia latina moderna. Secondo tale opinione - subalterna alla divisione tra potestas ordinis e potestas iurisdictionis - la predicazione e l'insegnamento sarebbero oggetto della giurisdizione, ma non l'assemblea eucaristica!

D'altronde il tentativo di circoscrivere un ambito riservato alla giurisdizione nella vita della chiesa risale - come già accennato - alla definizione della chiesa come societas perfecta, secondo i criteri dettati dal pensiero costituzionale e dal diritto internazionale pubblico. Nella misura in cui le costituzioni sulla liturgia (connessione teologica tra eucarestia e chiesa)

e sulla chiesa (I e II capp. della Lumen gentium) del Vaticano II hanno disatteso e superato tale definizione, è corretto che la realtà sociale e storica della chiesa venga teologicamente qualificata in modo diverso, ottenendo un rilievo ecclesiologico più adeguato. Si tratta cioè di ritrovare l'unità tra la dimensione sacramentale della chiesa e quella storica, andando al di là della pur feconda distinzione tomista tra grazia e natura. Questo problema è ben più complesso che non quello della giurisdizione ecclesiastica, ma il tentativo di chiarire quest'ultimo mostra l'attualità e l'urgenza di quello.

NOTE

1. Il miglior studio storico esistente su questa materia (M. De Roulers, La notion de Jurisdiction dans la doctrine des Décrétistes et des premiers Décrétalistes de Gratien (1140) à Bernard de Bottone (1250), Etudes franciscaines 49 [1937] 420-455) fornisce i dati per costruire questa tavola dei significati di 'iurisdictionis' tra XII e XIII secolo.

Secondo Graziano (1140) e i primi decretisti	Secondo Huguccio (1188) e Giovanni Teutonico	Primi decretalisti
administratio	administratio	administratio
auctoritas	auctoritas	
conventum habere		
	cura animarum	cura animarum
	cura parochialis	
dignitatis potestas		
dispensatio		
dispositio	dispositio	
executio officii	executio officii	
gubernatio	gubernatio	
ius episcopi		
ius diocesanum		
lex diocesana		
	lex iurisdictionis	
ordinatio		
	piscare hamo	
	populo praeesse	
populum subiectum habere		
	potestas	
	potestas clavium	
	potestas ministerii	
potestas regiminis	potestas regiminis	potestas regiminis
		praelatum habere

E' chiaro come l'ampissimo ventaglio di significati si sia via via ristretto, man mano che 'iurisdictionis' acquistava un uso intenso.

2. In tutte le decisioni del Vaticano II 'iurisdiction' ricorre sei volte solo e quasi sempre in contesti scarsamente rilevanti dottrinalmente. Il fatto che questa espressione non si sia usata più frequentemente non è dovuto a una banale alternativa letteraria, ma - sino a prova in contrario - ad una consapevole diffidenza per una terminologia dissonante dall'ecclesiologia del concilio. L'espressione più prossima sembra essere quella di 'munus regendi' (LG 21, 27, 32), ma in tutta la Lumen gentium 'regere' ha un significato ampissimo di guida della chiesa. In ogni caso, la costituzione conciliare usa sempre una tripartizione e non una bipartizione dei munera. K.Mörsdorf ha sottolineato vivacemente l'espressione 'sacra potestas' (De sacra potestate, Apollinaris 40 [1967] 41-57).
3. Il massimo sforzo di sistemazione concettuale della giurisdizione si trova, a mio avviso, nell'Index systematicus rerum dell'Enchiridion di Denzinger (cito dalla XXXIII edizione del 1965). Qui infatti nella sezione 'Deus congregans ecclesiam salutis' una sottosezione è dedicata alla Constitutio iuridica ecclesiae, i cui paragrafi hanno questa successione: a. Perfectio ecclesiae qua societas iuridica; b. Potestas legifera, iudicialis, coercitiva; c. Membra ecclesiae; d. Ordo regiminis. Proprio nei paragrafi b. e d. Denzinger ha sistemato la giurisdizione, ancorchè alcuni cenni ricorrono anche nella sezione dedicata a 'Deus sanctificans per magisterium ecclesiae' a proposito del sacramento della penitenza. E' trasparente come in questo sistema concettuale la materia relativa alla giurisdizione dipenda totalmente dalla 'Perfectio ecclesiae qua societas iuridica'.
4. La Nota esplicativa praevia della Commissione teologica del Vaticano II al cap. III della Lumen gentium usa pure una volta 'iurisdiction' alla fine del § 2: 'Documenta recentiorum summorum Pontificum circa iurisdictionem episcoporum interpretanda sunt de hac necessaria determinatione potestatum'. E' interessante che 'iurisdiction' sia usata al passato persino in questa sede. Quanto poi al merito, la Nota dedica proprio il suo § 2 ad una serie di precisazioni relative al rapporto tra i 'munera' attribuiti al Vescovo nella consacrazione episcopale e il loro uso. A questo proposito viene usata la distinzione tra 'ontologica participatio' e 'expeditio ad actum', estranea non solo al linguaggio del Vaticano II, ma a tutta la tradizione canonistica e teologica. Tale 'expeditio' richiederebbe una 'iuridica determinatio' da parte dell'autorità gerarchica, consi

stente nella concessione di un ufficio determinato e nell'assegnazione di sudditi. Qui basti osservare che è proprio della teologia tradizionale ammettere che con la sola consacrazione episcopale il Vescovo ottiene una partecipazione all' autorità relativa alla chiesa universale; perchè ciò sia effettivo non occorre nessuna ulteriore 'determinatio iuridica'. Inoltre, da un punto di vista dottrinale si può osservare che in qualunque ordinamento giuridico non si dà che un soggetto abbia la sostanza del potere senza una capacità al suo esercizio. Le specificazioni ulteriori si pongono cioè su un piano qualitativamente diverso e inferiore rispetto all'atto che conferisce il potere.

5. Nelle redazioni, immediatamente precedenti quella finale, dello schema di costituzione il § 28 del cap.III iniziava con la seguente proposizione: "Potestas sa cra tum ordinis tum iurisdictionis, quae ex missione Christi in episcopis resi det, vario gradu variis subiectis in ecclesia legitime demandatur". Tale propo sizione è stata completamente eliminata.
6. Nel sistema del CIC il can.228 costituisce un masso erratico, testimonianza di una dimensione ecclesiale che i redattori del Codex hanno quasi completamente emarginato. Perciò ci si deve chiedere in quale relazione stia la 'suprema pote stas' riconosciuta al Concilio ecumenico con la 'suprema et plena potestas iu risdictionis tum^m in rebus quae ad fidem et mores, tum in iis quae ad discipli nam et regimen ecclesiae pertinent', accreditata dal precedente can.218 al roma no Pontefice. Ancora una volta l'oscillazione del linguaggio e dei concetti la scia margini molto ampi di incertezza. L'uso di un'espressione più concisa per qualificare il potere del concilio manifesta l'intenzione di un riconoscimento più ampio e illimitato? o, all'opposto, le specificazioni relative al papa indi cano ambiti talmente vasti da far ritenere che ogni altra dizione non possa es sere che restrittiva? Oppure la differenza di dettato dipende dal fatto che l' autorità del concilio - comprendente anche il papa - era indiscussa, mentre quel la del papa da solo esigeva specificazioni tassative? In questa sede è sufficien te forse il problema, senza dimenticare che in ogni caso le decisioni del conci lio, secondo lo stesso Codice (can.227), avevano bisogno per avere vigore giuri dico non solo della conferma del papa, ma anche della sua promulgazione.

7. Anzi la sopravvivenza sino al 1870 dello Stato della Chiesa ha mantenuto in vita sino ad un secolo fa un intreccio molto fitto tra potere ecclesiale e civile, che al vertice (papa e curia romana) facevano capo alle stesse persone.
8. Pio XII nell'enciclica *Mystici corporis* del 1943 aveva sostenuto che i vescovi "pascunt et regunt non sui iuris, sed debita romani pontificis auctoritate positi, quamvis ordinaria iurisdictionis potestate fruuntur, immediate sibi ab eodem pontifice summo impertita", DS 3804.
9. P. Costa (*Iurisdictionis. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale* [1100-1433], Milano 1969) mostra come 'iurisdictionis' man mano abbandona il significato strettamente giudiziale di origine romanistica. Ma, mentre il significato giudiziale supponeva eguaglianza tra giudice e giudicando, quando subentra il significato politico di 'potere pubblico' si insinua una diseguaglianza tra chi detiene la giurisdizione (superiore) e chi ne è oggetto (ⁱⁿsuperiore).
10. Il canonista K. Mörsdorf di Monaco ha individuato lucidamente il pericolo imminente nella divisione tra potestas ordinis e potestas iurisdictionis, che finisce per ridondare nella contrapposizione tra chiesa spirituale e chiesa del diritto, suggerita con particolare vigore da R. Sohm. Sulla base di questa preoccupazione Mörsdorf e la sua scuola perseguono una ricomposizione dottrinale tra ordine e giurisdizione, sostenendo che ciò può avvenire senza modificare l'assetto concreto in atto nella chiesa cattolica.
11. Questa distinzione risale al XIII secolo, tant'è vero che nel *Decretum Gratiani* 'iurisdictionis' è quasi completamente assente. Per l'evoluzione di questa distinzione, gravida di significato e di conseguenze, rinvio alle pp. 69-101 del mio volume su *Lo sviluppo della dottrina sui poteri nella chiesa universale. Momenti essenziali tra il XVI e il XIX secolo*, Roma 1964. Nel XII e XIII secolo aveva avuto largo uso l'espressione 'executio potestatis', con la quale si metteva a fuoco l'aspetto dell'uso dell'autorità nella chiesa, rispetto ai problemi della sua titolarità. Su questo si veda ora il saggio di A. Zirkel, *Executio potestatis. Dictum Gratiani post c. 97 C. 1 q. 1. Eine Auslegung*, *Archiv für katholisches Kirchenrecht* 14 (1972) 395-449. Non ha potuto tenerne conto l'ottima tesi di dot

torato, sostenuta nel 1972 a Münster da J.J.Ryan, The separation of 'Ordo' and 'Iurisdictio' in its Structural-Doctrinal Development and ecclesiological Significance. A dogmatic-historical Contribution towards the Renewal of Canon Law.

12. Come noto, nei primi secoli si ammettevano solo ordinazioni di ministri 'relative' ad una determinata comunità cristiana. Con tale ordinazione il vescovo contraeva un rapporto definitivo e perciò perpetuo con la sua chiesa. Già per il IV secolo si hanno testimonianze di infrazioni, consumate mediante il trasferimento di vescovi da una chiesa ad un'altra. Questa prassi, particolarmente frequente in Occidente, trova una sanzione indiretta con l'introduzione delle 'ordinazioni assolute', cioè l'ordinazione di un ministro, e soprattutto la consacrazione di un vescovo, indipendentemente dal rapporto con una comunità cristiana. E' noto come il can.6 del concilio di Calcedonia condannasse recisamente tali ordinazioni assolute. Ciononostante esse si diffusero sino a divenire legali, con la conseguenza di infrangere la connessione tra ordinazione sacramentale e ministero.
13. Se si abbandona l'angusta nozione di giurisdizione e ci si pone dal punto di vista dell'effettivo esercizio di responsabilità e autorità nella chiesa non è difficile avvedersi dell'esistenza di soggetti non-istituzionali. Basti pensare agli 'spirituali', agli 'eremiti', a predicatori, a teologi, a comunità-pilota, i quali tutti esercitano un peso crescente e aprono la possibilità di una riqualificazione dei ministeri nella chiesa, al di là delle sclerotizzate distinzioni tra sacramento, carisma e ministero.
14. E' ancora in atto il tentativo di formulare una Lex ecclesiae fundamentalis, che ha suscitato larghissime e gravi critiche, cf. Legge e Vangelo. Discussione su una legge fondamentale per la chiesa, a cura di G.Alberigo, Brescia 1972.